



COMUNE DI LATINA

Servizio Appalti e Contratti

DISCIPLINARE DI GARA *rettificato*

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI E
PARAFARMACEUTICI PER LA FARMACIA COMUNALE**

Lotto n. 1 CIG 69633133AB - Lotto n. 2 CIG 69633301B3

Premesse

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Servizio Ambiente Igiene e Sanità, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto la **fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici per la farmacia comunale** come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale. L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazioni del Servizio Ambiente Igiene e Sanità n° 2003 del 13.12.2016, trasmessa allo scrivente servizio in data 30.12.2016 successivamente integrata con nota prot. 6708 del 17.01.2017. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 del D. lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice) e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. b) del Codice in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono stabilite dal mercato.

Il bando di gara è stato pubblicato:

sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 15/02/2017 n. S32

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17/02/2017 n. 20

sul profilo del committente www.comune.latina.it

sui quotidiani Avvenire (naz.), Osservatore Romano (naz.), Latina Editoriale Oggi (loc.), Il Tempo (loc.)

sui siti del Ministero Infrastrutture e Trasporti e Osservatorio regionale

Il luogo di svolgimento del servizio è: farmacia comunale di Viale Kennedy - Latina.

Lotto n. 1 CIG 69633133AB - Lotto n. 2 CIG 69633301B3

CPV: 33690000-3

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara
- c) Capitolato Speciale d'Appalto

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è la Dott.ssa Nora Marisa, Farmacista, giusta determinazione n° 2003 del 13.12.2016;

Il nominativo del direttore dell'esecuzione verrà comunicato alla sottoscrizione del contratto.

1. Prestazioni oggetto della fornitura, modalità di esecuzione e importo a base di gara.

1.1. La fornitura avrà decorrenza dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e scadenza il 31.12.2018.

1.2. L'importo a base di gara è previsto in € 1.389.567,81 (iva esclusa) di cui:

- **Lotto n. 1: € 833.740,69** corrispondente al 60% della fornitura totale
- **Lotto n. 2: € 555.827,12** corrispondente al 40% della fornitura totale
- oneri per la sicurezza € 0,00 (vedi art. 2 CSA).

1.3. ciascun concorrente potrà partecipare con offerte distinte per ciascun lotto, sussistendo, però, il divieto di aggiudicazione di entrambi i lotti al medesimo offerente al fine di assicurare il giusto grado di copertura agli approvvigionamenti della Farmacia Comunale; nell'eventualità di partecipazione o di ammissione alla gara di un'unica ditta con offerte valide per entrambi i lotti, si procederà all'assegnazione unicamente del lotto n.1, mentre per il lotto n.2 si dovrà attivare una nuova procedura di gara per l'individuazione di altro fornitore.

1.4. L'appalto è finanziato con il Bilancio Comunale.

1.5. Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione: il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Relativamente ai prezzi si rinvia a quanto indicato all'art. 6 del CSA.

1.6. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà secondo quanto indicato nell'art. 6 del CSA.

1.7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (*imprenditori individuali anche artigiani, società, e le società anche cooperative*), b) (*consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane*), e c) (*consorzi stabili*), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (*raggruppamenti temporanei di concorrenti*), e) (*consorzi ordinari di concorrenti*), f) (*le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete*) e g) (*gruppo europeo di interesse economico*), dell'art. 45, comma 2, del Codice oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice;

2.3. operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

2.4. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice;

3.1.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3.1.3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (*art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78*).

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (*consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane*) e lett. c) (*consorzi stabili*) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara;

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli art. 81 co. 2 ultimo periodo e art. 216 co. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, A.N.AC.) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema *AVCpass* accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Nel caso d'impossibilità/indisponibilità del sistema *AVCpass* l'amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti.

La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.

5. Presa visione della documentazione di gara

5.1. La documentazione di gara (*bando, disciplinare, capitolato d'appalto*) è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.latina.it/gara160>.

5.2. Il concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione e accettare integralmente senza condizione e riserva alcuna tutti i documenti posti a base di gara, di aver preso contezza delle condizioni fattuali, delle caratteristiche generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione della fornitura tali da consentire il ribasso offerto.

6. Chiarimenti

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, all'indirizzo servizio.gare@pec.comune.latina.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.latina.it/gara160>.

7. Modalità di presentazione della documentazione

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; **per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti**;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va allegata

copia conforme all'originale della relativa procura;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete d'impresе, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 86 del Codice.

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5. La domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sul possesso dei requisiti potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante.

7.6. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari:

- € 833,74 nel caso in cui il concorrente presenti offerta per il lotto 1
- € 555,83 nel caso in cui il concorrente presenti offerta per il lotto 2

Le irregolarità essenziali sono disciplinate dal medesimo articolo sopra richiamato (art. 83 co.9).

7.7. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.6, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

7.8. In caso d'inutile decorso del termine di cui al punto 7.7 la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

7.9. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

7.10. La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta.

8. Comunicazioni

8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d'informazioni tra stazione appaltante e operatori economici s'intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso PEC o strumento analogo negli altri Stati Membri. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni d'impresе di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

9.1. Non è consentito il subappalto ai sensi dell'art. 10 del capitolato .

10. Ulteriori disposizioni

- 10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.
- 10.2. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- 10.3. L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- 10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato non prima di 35 giorni dalla data d'invio, ai sensi dell'art. 32 co. 9 del Codice, della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.6. Le spese riguardanti la pubblicazione del bando in GURI, e sui quotidiani che si calcolano presuntivamente in € 3.000,00, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 pubblicato in G.U. il 25.01.2017.
- 10.7. In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.

11. Cauzioni e garanzie richieste

- 11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a **pena di esclusione**, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice:
- € 16.674,81 relativamente al Lotto 1
 - € 11.116,54 relativamente al Lotto 2
- pari al 2% dell'importo base dell'appalto. Nel caso in cui il concorrente partecipi per più lotti, sulla fideiussione dovrà essere specificato per quale lotti si partecipa e l'importo della cauzione dovrà essere corrispondente al lotto di maggiore importo.
- 11.2. La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b. in contanti;
 - c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 11.3. Deve essere presentato, altresì, a **pena di esclusione**, ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del Codice l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria a favore della stazione appaltante per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice. Tale cauzione definitiva dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

- 11.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1. essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (vedi art. 103 co. 9 del Codice) (*nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. attività produttive del 23/03/2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11/02/1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice*);
 2. **essere corredata, a pena di esclusione, da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri dello stesso. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, da fotocopia di un documento d'identità perfettamente leggibile in corso di validità del suddetto soggetto. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità del soggetto firmatario il titolo di garanzia;**
 3. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni d'impresе di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione d'impresе di rete, il consorzio o il GEIE (art. 93 co. 1 del Codice);
 4. prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice;
 - e) **la durata della cauzione deve essere di 180 giorni;**
- 11.5. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, previo pagamento al Comune di Latina della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.6 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita e sottoscritta alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.
- 11.6. In caso di mancata sanatoria si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
- 11.7. E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla cauzione provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la cauzione provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
- 11.8. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante con l'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
- 11.9. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste nel medesimo articolo;
- 11.10. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche

cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. **Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.**

Per il calcolo delle riduzioni si applica il cumulo relativo secondo l'esempio che segue (il 50% di 100, il 30% di 50 oppure il 20% di 50, il 20% di 35 o di 40, il 15% di 28 o di 32, per arrivare al 23,80% oppure al 27,20% quindi ad una riduzione massima del 76,20 o al 72,80).

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

11.11. Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12. Pagamento a favore dell'A.N.AC.

12.1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità al seguente indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/riscossioni.html>, indicando il codice identificativo di ogni lotto per il quale si partecipa come segue:

- Lotto 1, per l'importo di € 80,00 – CIG 69633133AB
- Lotto 2, per l'importo di € 70,00 - CIG 69633301B3

Il versamento dovrà essere effettuato scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n.163 del 22/12/2015. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà

essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.6 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

12.2. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

13. Requisiti d'idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti d'idoneità professionale

13.1.1 Iscrizione, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia in cui l'operatore economico ha sede, per tipologia di attività analoga a quella che costituisce oggetto del presente affidamento. Per gli operatori economici non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di appartenenza, ai sensi dell'art. 83 co.3 del Codice.

La capacità economico finanziaria viene *richiesta in considerazione della rilevanza della fornitura oggetto di gara, e deve garantire il corretto approvvigionamento della Farmacia Comunale.*

13.1.2 Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come previste dall'art. 86 del Codice e dall'Allegato XVII allo stesso, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto.

13.1.3 Aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) un fatturato specifico non inferiore a:

- € 1.650.000,00 per il Lotto n. 1
- € 1.110.000,00 per il Lotto n. 2

Capacità tecnico professionale

13.1.4 Aver effettuato nell'ultimo triennio (2014-2015-2016) forniture analoghe di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici a favore di

- **almeno cinque farmacie (pubbliche o private) per il Lotto n° 1;**
- **almeno tre farmacie (pubbliche o private) per il Lotto n° 2;**

13.2. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale individuati ai sensi dell'articolo 83 co. 1 lett. b) e c) necessari per partecipare alla presente procedura e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3. Non è consentito, a **pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

La stazione appaltante terrà conto del chiarimento fornito con FAQ dall'Anac in data 10.06.2016 in tema di consorzi (chiarimento n° 1).

13.4. Per il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo, di cui al paragrafo 13.1.1 si specifica che tale requisito dovrà essere posseduto:

13.4.1. da ciascuna delle imprese raggruppande/raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);

- 13.4.2. da ciascuna delle imprese consorzianti o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
- 13.4.3. dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quale esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice;
- 13.5. le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo 13.1.2 devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione d'impresе di rete;
- 13.6. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al precedente paragrafo 13.1.3 deve essere soddisfatto:
- 13.6.1. dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Le relative dichiarazioni dovranno essere rese da ciascuna impresa componente il R.T.I. o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del Codice (costituito ovvero costituendo) la quale dovrà indicare il proprio fatturato; Detto requisito deve essere posseduto dall'impresa mandataria, nella misura minima del 40% e per la mandante nella misura minima del 10%;
- 13.6.2. dal consorzio nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, con l'eccezione per i consorzi stabili di cui all'art. 45 co 2 lett. c), costituiti da non più di cinque anni, per i quali l'art. 47 co. 2 del Codice consente che i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi posseduti dalle singole imprese esecutrici vengano sommati in capo al consorzio. Nei casi sopra citati le relative dichiarazioni dovranno essere rese dal consorzio o, ove indicate dalle consorziate indicate quali esecutrici, con l'indicazione dei relativi fatturati
- 13.7. Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 13.1.4, deve essere soddisfatto:
- a) dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria nella misura minima del 40% e per la mandante nella misura minima del 10%.
- b) dal Consorzio, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, con l'eccezione per i consorzi stabili di cui all'art. 45 co 2 lett. c), costituiti da non più cinque anni, per i quali l'art. 47 co. 2 del Codice consente che i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi posseduti dalle singole imprese esecutrici vengano sommati in capo al consorzio. Nei casi sopra citati le relative dichiarazioni dovranno essere rese dal consorzio o, ove indicate dalle consorziate indicate quali esecutrici, con l'indicazione del servizio reso.
- 13.8. *In relazione ai requisiti, caso di raggruppamenti orizzontali si applica quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n° 366/2016 ove si afferma "sussiste l'obbligo per le imprese raggruppate di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l'obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione: resta fermo, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire".*

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- 14.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, deve pervenire, **a pena di esclusione dalla gara**, entro il termine perentorio delle

ore 13:00	del giorno	21/03/2017
-----------	------------	------------

ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo: Comune di Latina, Servizio Appalti e Contratti, piazza del Popolo, 1 – 04100 Latina, con le seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata del servizio postale;
- mediante agenzia di recapito autorizzata;
- consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui al

punto 14.1, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00. **In tal caso il soggetto che consegna il plico deve essere munito di delega sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente corredata dal documento d'identità sia del delegante che del delegato.**

- 14.2. Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti. Se, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, lo stesso non sarà preso in considerazione poiché pervenuto fuori termine, e ciò indipendentemente dalla data del timbro postale.
- il plico esterno deve **essere chiuso con nastro adesivo antistrappo e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema)**;
 - La sigillatura del plico deve garantire la segretezza, l'identità, la provenienza e l'immodificabilità del contenuto.
- 14.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*) e riportare l'oggetto della gara. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei d'impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
- 14.4. Il plico deve contenere al suo interno due o più buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
- 14.4.1. **"A - Documentazione amministrativa"**;
 - 14.4.2. **"B1 - Offerta Economica – Lotto 1"** (in caso di offerta per Lotto 1;
 - 14.4.3. **"B2 - Offerta Economica – Lotto 2"** (in caso di offerta per il Lotto 2).
- 14.5. La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione.**
- 14.6. **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 15.1. domanda di partecipazione sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

- 15.1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 15.1.2. Nel caso di aggregazioni d'impresa aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

15.2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 comma 1, 2,3,4 e 5 del Codice e precisamente:

15.2.1 di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

15.2.2 l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

15.2.3 L'insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. *Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.*

15.2.4 Di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni, ovvero:

- a) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché gli obblighi di cui all'articolo 30 co. 3 del Codice;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale o di autorizzazione del curatore del fallimento all'esercizio provvisorio)

b.1 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del e di essere in possesso dell'autorizzazione del giudice, sentita l'Anac, per la partecipazione alla gara che allega;

b.2 di trovarsi in situazione di fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio giusto decreto del Tribunale di _____ del _____ e di essere in possesso dell'autorizzazione del giudice, sentita l'Anac, per la partecipazione alla gara che allega;

b.3 Alle suddette dichiarazioni, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

- eventuale subordinazione dell'ANAC alla partecipazione con lo strumento dell'avvalimento ai sensi dell'art. 110 co. 5. In tal caso si allega dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità d'impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di ordine generale di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto nei seguenti casi: se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ovvero se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'Anac individuerà con proprie linee guida. **In caso sia indicato l'avvalimento deve essere depositata tutta la documentazione indicata dall'art. 89 del Codice.**
- c) di **non essersi** reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. *Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;*
- d) che la propria partecipazione **non** determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 e che ciò non possa essere risolto con misure meno intrusive;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;

- j) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

oppure

qualora fosse stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo il ricorrere dei casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n° 689;

- k) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

(oppure)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

- 15.2.5 non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 *(ovvero i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri); Tali prescrizioni e divieti trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti a elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente - Orientamento ANAC n° 241 del 21.10.2015);*
- 15.2.6 dichiarazione degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 circa il possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 03/05/2010, n.78);
- 15.2.7 non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
- 15.2.8 dichiarazione specifica resa dall'operatore economico, da tutti i soggetti di cui all'art. 80 co. 3, con la quale si dichiara che non sussiste la fattispecie di cui all'art. 80 co. 5 lett. c) ed in particolare i soggetti sopra indicati non hanno carichi pendenti per una delle seguenti tipologie di reato: artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale (Linee Guida Anac n° 6/2016)

Si precisa che:

1. **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'impresе di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

2. **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 3. **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g), devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 80 del Codice (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.* In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso d'incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
 4. Le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a), alla lett. g), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori *ex art. 2203 del c.c.* e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;
- 15.3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**:
- a. indica l'iscrizione all'apposito Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia in cui la ditta ha sede, se non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), la forma giuridica e le attività indicate nell'oggetto sociale dell'impresa coerenti con l'oggetto della gara.
 - b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, dei membri del Consiglio di amministrazione muniti di potere di rappresentanza, di direzione e di controllo;
 - c. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- 15.4. Attestazione di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) un fatturato specifico, non inferiore a € 1.650.000,00 (per il Lotto n. 1) oppure non inferiore a € 1.110.000,00 (per il Lotto n. 2)
- 15.5. Attestazione di aver effettuato nell'ultimo triennio (2014-2015-2016) forniture analoghe di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici a favore di almeno cinque farmacie, pubbliche o private (per il Lotto n° 1), oppure almeno tre farmacie, pubbliche o private (per il Lotto n° 2);

- 15.6. **a pena di esclusione**, le referenze bancarie di cui al paragrafo 13.1.2 del presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 15.7. in caso dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento e indica l'impresa ausiliaria;
 - b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 co. 1,2,4 e 5 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
 - c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
- Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (*trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara*). **In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata** (*Consiglio di Stato, n.864 del 23/02/2015*).
- 15.8. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**:
1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi e di aver preso contezza delle condizioni fattuali, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
 2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
 3. dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di G.M. n.171 del 25/03/2014 da ultimo aggiornato con deliberazione Commissariale adottata con i poteri della G.M. n° 99 del 23.03.2016 e pubblicato sul sito <http://www.comune.latina.it/codicecomportamento/> e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 4. si impegna, qualora ricorrano i presupposti dell'art. 32 co. 8 del Codice ad iniziare l'esecuzione del contratto, nelle more del perfezionamento dello stesso.

- 15.9. PassOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa.
- 15.10. **a pena di esclusione**, documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
- [Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice: 15.13]*
- 15.11. **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione;
- 15.12. possesso dei requisiti per l'applicazione delle ulteriori riduzioni previste all'art. 93 co. 7 del Codice così come introdotte dall'art.16 comma 1 della legge n.221 del 2015 (*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*);
- 15.13. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. di:
- € 80,00 per il lotto 1;
 - € 70,00 per il lotto 2;
- 15.14. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC a cui inviare ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
 - b. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- (oppure)*
- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 15.15. **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;
- 15.16. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

- 15.17. ► **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

- 15.18. ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

15.19. ► dichiarazione in cui si indica a **pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

15.20. ► a **pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

15.21. ► a **pena di esclusione**, copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

15.22. ► a **pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

15.23. ► a **pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

15.24. ► a **pena di esclusione**, copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti.

15.25. ► a **pena di esclusione**, copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

15.26. ► a **pena di esclusione**, copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

16. Contenuto della Busta "B - Offerta economica"

Nella busta "B – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica in bollo, predisposta secondo il *modello G allegato*, che deve contenere, in particolare i seguenti elementi:

- a) **due ribassi percentuali in cifre e lettere** distinti, **uno per i farmaci e un altro per i parafarmaci**;
- b) **i propri costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95, comma 10, del Codice.

16.1. **La mancata indicazione del ribasso offerto o della stima dei costi della sicurezza** di cui alle precedenti lettere a) e b) **costituisce causa di esclusione** che non può essere sanata attraverso la nuova disciplina del soccorso istruttorio in quanto lo stesso non consente il completamento o l'integrazione dell'offerta che, se fosse consentita, altererebbe la *par condicio* della concorrenza.

16.2. Il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola;

16.3. Non sono ammesse offerte in aumento;

16.4. In caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

16.5. L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.1 e 15.1.2.

17. Operazioni di gara

17.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala commissioni del Servizio Appalti e Contratti, Latina Piazza del Popolo 1, alle

ore 10:00	del giorno	24/03/2017
-----------	------------	------------

e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

17.2. Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale alla pagina <http://www.comune.latina.it/gara160> nella sezione gare e appalti online del sito istituzionale.

17.3. La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.

17.4. La Commissione, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei soli concorrenti ammessi a detta fase, dando lettura dei ribassi offerti in seduta pubblica

17.5. All'esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà, in seduta pubblica alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

17.6. La Commissione procederà, quindi, alla verifica di congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 co. 2, attraverso l'applicazione del metodo che deve essere sorteggiato nella prima seduta pubblica;

17.7. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

18. Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della busta A

18.1. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:

18.1.1.a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;

18.1.2.a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2,

lettere b) e c), del Codice (*consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili*) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

- 18.1.3.a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- 18.1.4.ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- 18.1.5.in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli art. 83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine *non superiore ai dieci giorni*, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- 18.1.6.La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
- 18.2.I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
- 18.2.1. quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 13.1.1, mediante certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
- 18.2.2. quanto al requisito relativo al fatturato *specifico* di cui al precedente paragrafo 13.1.2, mediante copia conforme del contratto stipulato con l'ente committente e relative fatture;
- 18.2.3. quanto al requisito relativo di capacità tecnico organizzativa 13.1.4 esso è provato da certificati di buona esecuzione rilasciati in originale o in copia conforme dal committente;

19. Valutazione dell'offerta economica – contenuto della busta B

19.1.Terminata la fase dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione procede all'apertura delle buste "B - Offerta economica". Nell'offerta dovranno essere indicati due ribassi percentuali distinti, uno per i farmaci e un altro per i parafarmaci, che concorreranno alla determinazione, sulla base dei pesi come risultanti dalla tabella, dello sconto percentuale medio ponderato:

Tipologia	Peso
Farmaci	70%
Parafarmaci e restanti generi vendibili nelle farmacie	30%
Sconto medio ponderato	

19.2.La fornitura del singolo lotto sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà offerto il maggiore sconto percentuale medio ponderato calcolato applicando la formula:

$$SF \times 70 : 100 + SP \times 30 : 100$$

SF è lo sconto offerto per i farmaci e 70 è il peso assegnato al farmaco sul totale della fornitura

SP è lo sconto offerto per i parafarmaci e 30 è il peso assegnato ai parafarmaco sul totale della fornitura.

19.3. È consentita la presentazione di offerte per singolo lotto o di offerte, separate e distinte, per entrambi i lotti; in questo caso il concorrente dovrà trasmettere due separate buste sigillate (busta B1 e busta B2) con l'indicazione del lotto di riferimento;

19.4. Ciascun partecipante alla gara potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto, pertanto si procederà all'esclusione dell'aggiudicatario del 1° lotto dalla procedura di aggiudicazione del 2° lotto;

19.5. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché valida.

20. Verifica di anomalia delle offerte

20.1. Si procederà, ai sensi dell'art. 97 del Codice, all'individuazione dell'offerta anomala, attraverso il sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione tra i sistemi elencati al comma 2 dell'art. 97. Si procederà all'individuazione della soglia di anomalia solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse (Vedi comunicato A.N.AC. del 05/10/2016).

20.2. I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla quarta cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

20.3. La Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97 dello stesso Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice

20.4. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

21. Aggiudicazione definitiva:

21.1. la proposta di aggiudicazione provvisoria avvenuta in sede di gara assume carattere definitivo a seguito dell'approvazione della stessa da parte del Dirigente del Servizio proponente l'affidamento. Tale aggiudicazione definitiva acquista efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale secondo le modalità indicate nell'art. 86 del Codice;

21.2. prima dell'aggiudicazione il servizio proponente richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria di presentare la documentazione comprovante i requisiti dichiarati in sede di gara;

21.3. ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n°445/2000 la Stazione appaltante può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

22. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

22.1. l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta a:

22.1.1. fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla formalizzazione del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

22.1.2. costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del Codice;

22.2. qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a), b), e c) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

23. Definizione delle controversie

Vedi art. 13 del CSA.

24. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per informazioni in merito alla procedura di gara: Servizio Appalti e Contratti;

tel. 0773.652676 - 652236 segreteria 0773.652014/652446 - fax 0773.652209

Email: servizio.gare@comune.latina.it; PEC: servizio.gare@pec.comune.latina.it;

Per informazioni in merito agli elaborati progettuali:

Servizio Ambiente, Igiene e Sanità – servizio.ambiente@pec.comune.latina.it;

Farmacia Comunale dott.ssa Nora Marisa – 0773-600617.

Il Dirigente

f.to *Dott.ssa Emanuela Pacifico*